



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



WORLD BANK GROUP



ASP N. 9



GIBELLINA



MAZARA DEL VALLO



SALEMI



VITA

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 53

- Legge 328/2000 -

Comune Capofila: MAZARA DEL VALLO

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 A VALERE SU FONDI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI (FONDO POVERTÀ - FNPS - PIANO DI ZONA - FNA - PNRR - POC - PAC - PON).

AREA DI INTERVENTO: MINORI – SERVIZIO: SED/P.I.P.P.I..

CUP: C64H25000540001

CIG: BC7FA3B268

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Avviso pubblico è adottato dal Comune di Mazara del Vallo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario 53, nell'ambito delle funzioni di programmazione, regolazione e governo del sistema locale dei servizi sociali e sociosanitari, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, solidarietà e partecipazione e per la promozione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 328/00. La presente procedura sarà utilizzata dal Distretto singolarmente o da ciascun Comune afferente, in base alle necessità e ad integrazione delle procedure già attive in ciascun territorio.

Visti e richiamati

- gli artt. Art. 2, 3 e 118, comma 4, della Costituzione secondo i quali l'azione amministrativa è ispirata ai principi di solidarietà, uguaglianza sostanziale, tutela della salute e sussidiarietà orizzontale, che orientano l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di interesse generale;

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) in particolare l'art. 1, comma 5, della suddetta legge che prevede che *“alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”* e partecipino quindi alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
- l’art. 22 della Legge n. 328/00 che definisce gli interventi che “costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi” (...) mentre l'art. 17 introduce la possibilità per il Comune di concedere, su richiesta dell’interessato, titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale;
- l’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di assistenza sociale;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”);
- il Programma Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali (PNISS) approvato con Decreto interministeriale 2 aprile 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024–2026*;
- il D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- La circolare assessoriale n.1 del 09/03/2011 prot. n. 8911 secondo cui “il buono di servizio è titolo per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit, iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge n. 22/86 per le sezioni anziani /disabili/minori, liberamente scelti dalle famiglie” e ss. m. e i.;

Premesso

- che i Distretti Socio-Sanitari sono indirizzati verso il potenziamento della programmazione sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di

programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, POC, Fondo Povertà, PO FESR, PO FSE, PNRR, risorse comunali ecc.);

Visti:

- il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo settore, in particolare l'art.55 prevede il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- le Linee Guida n. 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio – sanitari distrettuali fra i Comuni del Distretto 53 Mazara del Vallo capofila, Salemi, Gibellina e Vita, sottoscritta l'anno 2021 il giorno 1 del mese di Ottobre;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;

Considerato che:

- l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all'interno delle "Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali", ha qualificato l'accredimento come il "sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi";
- occorre dotare il Distretto Socio Sanitario 53 di un albo di enti per l'erogazione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari che potrà essere utilizzato quale elenco degli Enti del Terzo Settore qualificati da invitare anche per successive ed eventuali procedure negoziate di gara nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e dal D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
- la presenza di più enti favorisce la concorrenza e agevola il principio di rotazione tra gli affidatari dei vari servizi;

Tenuto conto che:

- in riferimento al Codice del Terzo Settore e alle Linee Guida dell'ANAC, è intendimento del Distretto Socio Sanitario 53 poter ricorrere, unitamente alle varie forme di affidamento previste dal codice degli appalti e di accreditamento, anche alle eventuali forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento in cui la componente del rapporto fiduciario, unitamente ai requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 117/2017 ne costituiscono parte fondante e basilare;
- il Distretto Socio Sanitario 53, in osservanza ai principi generali sanciti dalla normativa che regola il Settore del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, riconosce e promuove il valore economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, di tutti gli organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale operanti nel territorio del Distretto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1895 del 22/07/2026 del Distretto 53, con la quale sono stati approvati il presente Avviso Pubblico e i relativi allegati,

RENDE NOTO

Che il Distretto Socio Sanitario 53 intende istituire un apposito Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore (ETS) quale strumento di qualificazione e accreditamento degli enti operanti nel sistema locale degli interventi e dei servizi sociali per l'erogazione del Servizio di Educativa Domiciliare per minori e i loro nuclei (SED/P.I.P.P.I.).

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso e finalità

Il presente Avviso pubblico disciplina la costituzione dell'Albo Distrettuale, finalizzato a individuare gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso, potenzialmente idonei a concorrere alla realizzazione di interventi e servizi nell'ambito dell'area tematica *Minori*, meglio dettagliata all'art. 2, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione territoriale.

La gestione dei servizi mediante accreditamento è direttamente correlata al superamento del modello gestionale tradizionale dell'affidamento del servizio, favorendo la continuità e la qualità degli interventi attraverso lo sviluppo di nuove forme di presa in carico, condivisione di buone prassi e prevenzione di criticità, agevolando l'integrazione dei servizi (es. più soggetti che erogano servizi ad una stessa famiglia), garantendo così un elevato standard qualitativo del Servizio attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori. Al contempo, permette di riconoscere il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore, favorendo la costituzione di un welfare territoriale integrato e collaborativo.

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione di qualificazione preventiva per l'eventuale attivazione di rapporti tra il Distretto e gli Enti del Terzo Settore, mediante strumenti quali progetti individualizzati, voucher sociali, buoni servizio o altri istituti previsti dalla normativa e dalla programmazione vigente, senza che ciò comporti l'instaurazione automatica di rapporti contrattuali o di affidamento di servizi.

L'Albo potrà altresì costituire base di riferimento per l'attivazione di percorsi di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, ivi inclusi, ove previsti, processi di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché per eventuali inviti nell'ambito di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2026, in ogni caso disciplinati da specifici e successivi atti.

Art. 2 - Albo distrettuale e area tematica di intervento

L'Albo Distrettuale è finalizzato, nello specifico, all'erogazione del Servizio di Educativa Domiciliare per minori e i loro nuclei (SED/P.I.P.P.I.) residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 53 (Mazara del Vallo, Salemi, Gibellina, Vita).

La descrizione dettagliata dell'intervento, le caratteristiche specifiche, i corrispettivi sono indicati nel Patto di accreditamento/Capitolato che l'ETS dovrà sottoscrivere.

Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo distrettuale gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e specifici previsti al presente articolo. La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata all'atto della domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dal Modello di Istanza (Allegato A).

A. Requisiti di ordine generale

È causa di esclusione di un Ente del Terzo Settore dalla partecipazione alla presente procedura la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al successivo capoverso, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data della sottoscrizione dell'accordo, l'Ente del Terzo settore sia stato ammesso al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso la sottoscrizione dell'accordo amministrativo può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti dell'ETS (ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi

compresi gli institori e i procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.

Sono altresì esclusi:

- a) l'ETS destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'ETS che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli ETS tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'ETS che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.;
- e) l'ETS iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'ETS iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- g) È inoltre escluso l'ETS che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

B. Requisiti di idoneità professionale

- essere regolarmente iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo settore) da almeno sei mesi;
- qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- per le Cooperative e per i Consorzi tra Cooperative, essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004;

- essere iscritti all'Albo regionale di cui all'art.26 L.R.N.22/86 nella sezione minori - tipologia - assistenza domiciliare o ad altro albo a carattere Comunitario, Nazionale o Regionale con caratteristiche simili;
- prevedere nell'oggetto sociale e/o nel proprio Statuto/Atto costitutivo ovvero, qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico nell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività compatibili con la realizzazione del progetto cui l'ETS partecipa e, pertanto, coerenti con l'ambito sociale di intervento della co-progettazione;
- rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR Regolamento 2016/679);
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010;
- essere in possesso della Carta dei Servizi;
- rispettare gli adempimenti e le norme previste dalla legge 81/2008 in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- essere in possesso di copertura assicurativa infortuni nonché copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio per un importo non inferiore a € 100.000,00 che dovrà essere prodotta all'Amministrazione in formato originale o copia conforme all'originale, pena la mancata sottoscrizione patto di accreditamento;
- essere in possesso del **"Progetto Socio-Assistenziale"** contenente i criteri organizzativi, le modalità di erogazione dei servizi, i tempi dell'intervento, i criteri di monitoraggio e valutazione delle attività, il **costo orario del personale** impiegato e i **servizi migliorativi** (da indicare con esplicita dichiarazione di impegno all'erogazione in caso di scelta da parte dell'utenza o dell'amministrazione) tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivi:
 - disponibilità a ricoprire ruoli di amministratore di sostegno in favore di persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e per i quali il giudice tutelare ne ha nominato una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio;
 - percorsi di accompagnamento ludico-ricreativo;
 - altro...(specificare);

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola o in consorzio ordinario.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di ordine generale e costitutivi devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di ordine generale e costitutivi devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

C. Requisiti organizzativi

- Capacità tecnica e professionale: Esperienza maturata e documentata, della durata complessiva di almeno n.12 mesi – anche non continuativi - nel triennio precedente a quello di presentazione dell'istanza di accreditamento, nella gestione di servizi svolti in favore di Enti Pubblici rientranti nell'area tematica *Minori (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani)*.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola o in consorzio ordinario.

- Solidità economico-finanziaria: fatturato globale minimo annuo nel triennio precedente a quello di presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa.

Il Soggetto che intende accreditarsi per l'erogazione del SED dovrà garantire i sotto indicati requisiti specifici minimi:

- Disponibilità di Educatori Professionali/Pedagogisti – cat. D2 (1/2 per ciascun nucleo sulla base del monte ore settimanale);
- Disponibilità di Assistenti sociali – cat. D2;
- Disponibilità di Psicologi – cat. E2;
- Disponibilità di operatori Ausiliari – cat. A;
- Disponibilità di OSA – cat. B;
- Opzionale (ai fini di un'indagine di mercato): Possesso di mezzi idonei al servizio trasporto ai sensi della normativa vigente, eventualmente predisposti anche per il trasporto disabili, regolarmente omologati e dotati dei sistemi di sicurezza previsti, nonché di personale qualificato quali autisti abilitati ed assistenti accompagnatori in possesso di requisiti e professionalità.

In riferimento all'organizzazione del SED – Servizio di Educativa Domiciliare per minori e i loro nuclei già attivo nel territorio del Distretto SS53 si precisa quanto segue.

Il servizio è rivolto a nuclei familiari con minori che si trovano in situazioni di disagio socio-relazionale, in cui i minori risultano a rischio di devianza o di emarginazione sociale, per promuovere la crescita e il benessere globale del minore all'interno del proprio contesto familiare e nel proprio territorio, evitando forme di tutela più forti che possano fare scaturire provvedimenti di allontanamento.

Il Servizio pone attenzione al nucleo familiare proponendo un sostegno multidimensionale finalizzato all'accompagnamento del nucleo verso la consapevolezza della propria capacità di attivare un cambiamento e si espletterà tramite l'erogazione delle sottoelencate prestazioni e secondo le indicate modalità di svolgimento:

- azioni educative e sociali per la rilevazione del bisogno dei nuclei;
- interventi educativi orientati a prevenire e contrastare il rischio di esclusione sociale;
- interventi rivolti a famiglie che incontrano difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali ed educative, dovute a impedimenti oggettivi (temporanei o permanenti), a condizioni di svantaggio socio-economico e culturale o a limitazioni fisiche o psicologiche;
- supporto educativo nella cura e nell'accudimento del minore e in ambito scolastico;
- supporto nella gestione dell'abitazione e della cura personale dei componenti il nucleo;
- mediazione delle dinamiche educative e relazionali all'interno del nucleo familiare;
- attività educative volte a sostenere, stimolare e progressivamente potenziare le capacità già presenti e le competenze sociali;
- iniziative destinate a promuovere lo scambio relazionale, l'adattamento, la flessibilità comportamentale e l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- supporto educativo nello svolgimento di attività integrative extrascolastiche di tipo didattico, ludico-ricreativo e sportivo;
- interventi volti a favorire l'inclusione sociale nei contesti di vita quotidiana e/o scolastica.

Il servizio sarà reso a domicilio, secondo il piano individuale predisposto dall'Assistente Sociale. Il servizio si concretizza nell'assegnazione alle famiglie di buoni servizio nominativi e non trasferibili e/o di voucher cartacei o digitali concessi in relazione al fabbisogno individuato con il Piano Personalizzato e le risorse disponibili. I titoli di acquisto potranno essere utilizzati dalle famiglie beneficiari presso i Soggetti accreditati che hanno sottoscritto il patto di Accreditamento. Il numero dei soggetti assistiti potrà sempre subire variazioni in più o in meno in base ai piani assistenziali predisposti dagli uffici dei servizi sociali dei singoli comuni del Distretto 53.

Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta applicazione delle risorse medesime.

I Progetti personalizzati saranno predisposti dal servizio sociale professionale e/o dall'equipe multidimensionale, con la più ampia partecipazione del nucleo familiare che li condivide e li sottoscrive al fine di garantire una reciproca assunzione di responsabilità.

Art. 4 - Modalità di iscrizione all'Albo e documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Unico, i soggetti indicati al precedente articolo sono tenuti a presentare apposita **istanza**, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, redatta su apposito **modello (Allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente avviso, e corredata dalla documentazione richiesta, di seguito specificata:

- Allegato B - Patto di accreditamento (Capitolato), da sottoscrivere digitalmente per accettazione delle condizioni, delle modalità di erogazione e rendiconto delle prestazioni;
 - Allegato C - Protocollo di legalità, da sottoscrivere digitalmente;
 - Allegato D - Codice etico del Comune di Mazara del Vallo, da sottoscrivere digitalmente;
 - Allegato E - Dichiarazione Antimafia;
- Documentazione da produrre:
- "Progetto Socio-Assistenziale" di cui all'art. 3 del presente Avviso;
 - Copia dell'Atto costitutivo e Statuto;
 - Visura Camerale
 - Certificati di regolare esecuzione/attestazione dei servizi di cui alla dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici e organizzativi.

L'istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it riportando ad oggetto "Richiesta di iscrizione all'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore per l'espletamento del SED/P.I.P.P.I. nel DSS53". Il modello di istanza, allegato al presente Avviso, sarà altresì disponibile sul sito istituzionale www.comune.mazaradelvallo.it sezione Avvisi.

I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziate inoltrano domanda di accreditamento e a specificare le parti dei servizi/attività che saranno eseguite dalle singole consorziate.

Art. 5 - Validità dell'Albo e durata Accreditamento

L'albo dei soggetti accreditati, approvato con apposita determina dirigenziale, sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Mazara del Vallo e dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario 53. L'iscrizione all'Albo Distrettuale consente l'erogazione di servizi e interventi di cui ai Fondi e alle programmazioni comunali, regionali e ministeriali di cui il DSS 53 risulta beneficiario nell'area di intervento *Minori* – Servizio SED/P.I.P.P.I.. L'accREDITAMENTO non ha limitazione temporale e decorre dal provvedimento di iscrizione all'Albo.

In sede di prima costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati di cui al presente bando, l'istanza dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 23 agosto (farà fede l'ora di spedizione e ricevuta di accettazione). Altre modalità di invio dell'istanza e/o l'invio della stessa ad altri indirizzi PEC/mail non verranno prese in considerazione.

L'Albo è istituito in modalità aperta e, pertanto, gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare domanda di nuova iscrizione all'Albo Distrettuale nella finestra temporale prevista tra il 1° novembre e il 30 novembre di ogni anno - a partire dal 2027 - con decorrenza di iscrizione dal 1° gennaio successivo (fermo restando il possesso dei requisiti verificato dalla Commissione).

Gli Enti già iscritti sono tenuti, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, a trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno - a partire dal 2027 - una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione (All. F). La mancata presentazione della suddetta dichiarazione nei termini indicati comporta l'impossibilità di mantenere l'iscrizione negli anni successivi al primo.

L'elenco degli Enti accreditati sarà aggiornato in relazione all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di nuove istanze di accREDITAMENTO e/o in relazione al mantenimento dei requisiti o ad eventuali variazioni inerenti agli Enti già accreditati.

Il Distretto Socio Sanitario n. 53 si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo. Le verifiche saranno effettuate d'ufficio mediante accertamenti presso gli enti competenti e, ove necessario, attraverso richiesta di integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti tecnici, professionali e organizzativi.

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative tali da compromettere il mantenimento dell'iscrizione, il Distretto procederà d'ufficio alla cancellazione dell'Ente dall'Albo Unico Distrettuale, dandone comunicazione a mezzo PEC allo stesso e ai Comuni afferenti al Distretto 53. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cancellazione, l'Ente del Terzo Settore dovrà interrompere immediatamente l'erogazione dei servizi. Nessun corrispettivo potrà essere riconosciuto per eventuali prestazioni rese successivamente alla data della suddetta comunicazione.

6. Effetti dell'accREDITAMENTO

L'iscrizione all'Albo a seguito dell'accREDITAMENTO non attribuisce automaticamente il diritto all'erogazione delle prestazioni, ma comporta esclusivamente l'inserimento dell'Ente nell'elenco dei soggetti del Terzo Settore qualificati e accreditati, tra i quali il cittadino avente titolo al servizio, in possesso del relativo voucher/ titolo di spesa/ autorizzazione, potrà esercitare la propria libera scelta.

Il rapporto di accREDITAMENTO si perfeziona mediante la sottoscrizione del "Patto di AccREDITAMENTO" tra il Distretto Socio Sanitario n. 53 e l'Ente accreditato, nel quale sono disciplinate le condizioni, le

modalità operative e gli obblighi reciproci che regolano i rapporti tra le parti, ovvero gli elementi specifici del singolo intervento, il costo orario riconosciuto, la fonte di finanziamento, eventuali codici CIG e CUP, il codice univoco dell'ufficio, nonché le modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento delle prestazioni rese.

La sottoscrizione del Patto di Accreditamento comporta la piena e immediata disponibilità dell'Ente ad assicurare l'erogazione del servizio per il quale è stato accreditato, qualora richiesto. Resta in ogni caso escluso qualsiasi obbligo in capo al Distretto di affidare prestazioni o garantire volumi di attività, essendo l'attivazione del servizio subordinata alla scelta effettuata dall'utente beneficiario.

In assenza della sottoscrizione del Patto, l'Ente non è autorizzato ad accettare voucher né a procedere all'erogazione dei servizi.

Al Comune di Mazara del Vallo, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 53, competono le procedure relative all'iscrizione degli operatori economici nell'Albo Unico, la stipula del Patto di Accreditamento e la pubblicazione dei relativi atti amministrativi.

La determinazione delle tariffe relative alle prestazioni accreditate avviene in coerenza con la vigente Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente il costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, di cui al Decreto Direttoriale n. 7/2020 e successive modificazioni. Le tariffe potranno essere oggetto di aggiornamento in caso di variazione dei corrispettivi contrattuali previsti dalla normativa vigente per il personale del settore di riferimento.

7. Decadenza

Il Comune di Mazara del Vallo, Capofila del DSS 53, si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di accreditamento, di non procedere agli accreditamenti o alla sottoscrizione dei Patti di accreditamento qualora venisse accertata:

- la perdita di almeno uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
- la mancata disponibilità nell'erogazione del servizio (accertata e superiore a due volte);
- l'interruzione, non giustificata, dell'attività;
- l'esito negativo delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dal S.S.;
- l'impiego di personale professionalmente non adeguato e/o di mezzi idonei;
- l'inadempienze degli obblighi previsti dal patto di accreditamento;

L'Ente accreditato può richiedere la cancellazione dall'Albo con preavviso scritto di almeno 30 giorni e senza che ciò comporti conseguenti danni agli utenti beneficiari.

Per quant'altro non previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia al Disciplinare nel quale sono indicati i criteri di accesso, le modalità, i contenuti e le professionalità necessarie allo svolgimento dei servizi, nonché allo specifico Patto di Accreditamento.

8. Controversie e Foro competente

In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Marsala. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

9. Trattamento dati

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. Nell'ambito dell'esame delle istanze, il Comune di Mazara del Vallo si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 7 e dell'art. 24 del GDPR è il Comune di Mazara del Vallo, capofila del Distretto Socio Sanitario 53. L'apposita istanza per i sopracitati diritti deve essere presentata al DPO (Data Protection Officer) del Comune di Mazara del Vallo, Prof. Salvatore Masetta, contattabile ai seguenti contatti:

- Telefono: 3286563830
- Email: privacy@intradata.it
- PEC: dott.masetta@pec.it.

10. Informazioni e pubblicizzazioni

Per ogni ulteriore informazione e per richiesta di chiarimenti, gli interessati possono contattare il Settore Servizi alla Persona del Comune di Mazara del Vallo ai seguenti recapiti:

- Dott.ssa Valeria Mangiaracina - Tel. 0923.671656
Email: valeria.mangiaracina@comune.mazaradelvallo.tp.it
- Sig.ra Vincenza Nastasi - Tel. 0923.671658
Email: vincenza.nastasi@comune.mazaradelvallo.tp.it

11. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Mangiaracina, Funzionario del 5° Settore - Servizi alla Persona del Comune di Mazara del Vallo. Tutta la documentazione necessaria è disponibile presso gli uffici dei Servizi alla Persona di via Giotto, 23 a Mazara del Vallo e presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Salemi, Gibellina e Vita.

12. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento, in quanto compatibili.

Allegati al presente avviso:

1. Allegato A - Istanza di iscrizione all'Albo e attestazione possesso dei requisiti;
2. Allegato B - SCHEMA del Patto di accreditamento (Capitolato);
3. Allegato C - Protocollo di legalità;
4. Allegato D - Codice etico del Comune di Mazara del Vallo;

5. Allegato E - Dichiarazione antimafia;
6. Allegato F - Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione, per il mantenimento dell'iscrizione (solo per gli anni successivi a quello di pubblicazione del presente Avviso).

I superiori allegati si intendono integralmente accettati con la presentazione dell'istanza di accreditamento. Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata verranno integralmente pubblicati sui siti internet dei Comuni facenti parte del Distretto SS53.

Il Funzionario
Dott.ssa V. Mangiaracina

Il Dirigente
Dott.ssa M. G . Marascia